

*Gentile Cliente,*

In data 05/12/2012 termina il periodo transitorio regolato dall'art. 357 del D.P.R. 207/2010, riteniamo pertanto utile proporre un approfondimento sulle principali novità e disposizioni introdotte dagli ultimi provvedimenti in materia di qualificazione delle imprese (Legge 119/2012 - [ALLEGATO 1](#) - e Comunicato n. 74 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici).

## **CATEGORIE VARIATE**

**(OG11, OS2-A, OS2-B, OS7, OS8, OS12-A, OS12-B, OS18-A, OS18-B e OS21)**

### **PARTECIPAZIONE ALLE GARE**

- In data 05/12/2012 finisce il periodo transitorio di cui all'art. 357 del D.P.R. 207/2010 che consente alle Stazioni Appaltanti, ai fini della partecipazione alle gare, di applicare le categorie di cui all'allegato "A" del D.P.R. 34/2000, pertanto a partire dal 06/12/2012 i bandi di gara faranno riferimento alle categorie riportate dal nuovo Regolamento D.P.R. 207/2010;

- le attestazioni relative alle categorie **OS2, OS12, OS18 e OS21** ottenute in vigenza del D.P.R. 34/2000, possono essere utilizzate fino alla loro naturale scadenza ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie **OS2-A, OS12-A, OS18-A e OS21** del Regolamento D.P.R. 207/2010;

- le attestazioni relative alle categorie **OS7 e OS8** ottenute in vigenza del D.P.R. 34/2000, possono essere utilizzate fino alla loro naturale scadenza ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria **OS7** del Regolamento D.P.R. 207/2010;

- per partecipare alle gare nelle categorie **OS2-B, OS8, OS12-B, OS18-B, OS20-B** di cui al D.P.R. 207/2010, bandite a partire dal 06/12/2012, occorrerà integrare l'attestazione SOA nella rispettiva categoria;

- le attestazioni relative alle "categorie variate" ottenute in vigenza del D.P.R. 34/2000 (OG11, OS2, OS7, OS8, OS12, OS18 e OS21), con scadenza intervenuta durante il periodo transitorio, cessano definitivamente di avere efficacia in data 05/12/2012.

### **CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI**

Per ottenere la qualificazione nelle categorie **OS2-A, OS7, OS12-A, OS18-A e OS21** non è più necessaria la remissione dei CEL e più precisamente:

- I certificati di esecuzione lavori (CEL) relativi alle categorie **OS2, OS12, OS18 e OS21**, rilasciati secondo il modello "D" del D.P.R. 34/2000, potranno essere utilizzati per ottenere rispettivamente la qualificazione nelle categorie **OS2-A, OS12-A, OS18-A e OS21** del Regolamento D.P.R. 207/2010;

- I certificati di esecuzione lavori (CEL) relativi alle categorie **OS7 e OS8**, rilasciati secondo il modello "D" del D.P.R. 34/2000, potranno essere utilizzati per ottenere la qualificazione nella categoria **OS7** del Regolamento D.P.R. 207/2010;

- viceversa per ottenere la qualificazione nelle categorie **OS2-B, OS8, OS12-B, OS18-B, OS20-B** previste dal D.P.R. 207/2010 l'impresa dovrà richiedere alle stazioni appaltanti la remissione dei certificati di esecuzione lavori in base al modello Allegato B1 al D.P.R. 207/2010;

- per la qualificazione nelle categorie **OG10** e **OS35** del D.P.R. 207/2010, le Stazioni Appaltanti, su richiesta delle imprese provvedono a rimettere i CEL dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG3 (per la OG10) e alle categorie OG3, OG6 e OS21 (per la categoria OS35) utilizzando l'Allegato B1 del D.P.R. 207/2010, indicando gli importi attribuiti alle suddette categorie OG10 e OS35;

### **CATEGORIA OG11**

- la categoria **OG11** ottenuta ai sensi del D.P.R. 34/2000 cessa di avere validità al termine del periodo transitorio in data 05/12/2012; pertanto l'impresa, entro tale data, dovrà rivolgersi alla SOA per integrare l'attestazione nella categoria OG11 ai sensi del D.P.R. 207/2010. La "nuova" OG11 così ottenuta ai sensi del D.P.R. 207/2010 potrà essere utilizzata per partecipare alle gare a partire dal 06/12/2012;

- per ottenere la qualificazione nella categoria OG11 ai sensi del D.P.R. 207/2010 non è più necessaria la riemissione dei CEL. Le SOA a tale proposito potranno utilizzare i precedenti CEL rilasciati nella categoria OG11 con il modello di cui all'Allegato "D" del D.P.R. 34/2000, attribuendo, in via convenzionale, l'importo delle lavorazioni eseguite secondo le seguenti percentuali:

- categoria OS3: 20%
- categoria OS28: 40%
- categoria OS30: 40%

## **VERIFICA TRIENNALE**

Ai fini della dimostrazione dei requisiti economico-finanziari che occorre dimostrare in occasione della scadenza triennale dell'attestazione (verifica triennale), il normale limite di tolleranza del 25% stabilito dall'art. 77, comma 6, D.P.R. 207/2010, è stato aumentato al 50% fino al 31/12/2012.

## **DIREZIONE TECNICA PER LA QUALIFICAZIONE NELLE CATEGORIE**

### **OG2, OS2-A, OS2-B e OS25**

L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con il Comunicato n. 74 del 1 agosto 2012 ([ALLEGATO 2](#)) ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti per la dimostrazione dell'idonea Direzione Tecnica delle imprese alla luce delle innovazioni introdotte dal D.P.R. 207/2010.

Per le categorie attinenti ai Beni Culturali - **OG2, OS2-A, OS2-B e OS25** - **non trovano applicazione:**

- la possibilità di conseguire l'idoneità alla Direzione Tecnica mediante l'esperienza professionale quinquennale del responsabile della condotta dei lavori;
- la deroga prevista dall'art. 357, comma 23, D.P.R. 207/2010 che consente ai soggetti che svolgevano la funzione di Direttore Tecnico in data anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 34/2000 di conservare l'incarico presso la medesima impresa.

Pertanto le imprese devono dimostrare il possesso del requisito di idonea Direzione Tecnica mediante la presentazione del titolo di studio previsto dalla norma e più precisamente:

- per la **categoria OG2**: laurea in Architettura o laurea in Conservazione dei Beni Culturali;
- per le **categorie OS2-A e OS2-B**: qualifica di restauratore in possesso dei requisiti previsti dall'art. 182, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater ed 1-quinques del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 22/01/2004 n. 42); ([ALLEGATO 3](#))
- per la **categoria OS25**: uno dei titoli di studio individuati dal Decreto Ministeriale 20/03/2009 n. 60 ([ALLEGATO 4](#)).

La informiamo che sul sito internet della CQOP SOA [www.cqop.it](http://www.cqop.it) potrà trovare ulteriori notizie e news di approfondimento.

Nel ricordarLe che il nostro staff è a Sua disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

**CQOP SOA**

Centro Studi

**CQOP SOA S.p.A.**

Direzione Commerciale

*Antonio Zanaboni*

**Antonio Zanaboni**

**CQOP SOA S.p.A.**

Società Organismo di Attestazione

Sede di Brescia

Via Triumplina, 177 - 25136 (Bs)

Tel. 030.392945 - Fax 030.391346

<http://www.cqop.it>

---

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono destinate ed a uso esclusivo della persona o dell'ente sopraindicati e non possono essere in nessun modo rivelate o diffuse.

La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita.

Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

---

**In riferimento al D. Lgs. 196/2003, i Suoi dati saranno trattati al solo fine dell'invio della newsletter, con estrema riservatezza, e non verranno divulgati. La newsletter è inviata individualmente ai singoli interessati anche se trattata con l'ausilio di spedizioni collettive. In ogni momento sarà possibile essere rimossi dall'elenco dei destinatari rispondendo a questa mail con scritto "CANCELLAMI" nella casella dell'oggetto.**

---